



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 170 del 8 Novembre 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante urbanistica, tramite procedura suap, per la riqualificazione ambientale, ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato della Ditta Greenview s.r.l. Comune di Crocetta del Montello (TV).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 8 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 7 novembre 2018 prot. n.451687;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'ufficio suap del Comune di Crocetta del Montello con note pec acquisite al protocollo regionale ai nn.326626, 326622, 326617, 326613, 326575, 326561, 326608 del 03.08.2018, relative alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante urbanistica, tramite procedura suap, per la riqualificazione ambientale, ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato della Ditta Greenview s.r.l.;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.21012 del 12.10.18 assunto al prot. reg. al n.416327 del 12.10.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.97327 del 16.10.18 assunto al prot. reg. al n.420965 del 16.10.18 di ARPAV;
- Parere n.34816 del 30.10.18 assunto al prot. reg. al n.441791 del 30.10.18 di Alto Trevigiano Servizi,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 166/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'oggetto dell'istanza è la variante urbanistica, tramite procedura SUAP, connessa alla riqualificazione ambientale, alla ristrutturazione e all'ampliamento di un fabbricato esistente della Ditta Greenview s.r.l., ex art 3. L. R. 55/12 L'intervento sarà realizzato all'interno del sedime consolidato dell'area aziendale su un fronte del fabbricato esistente.

L'ampliamento intende sopperire alla necessità di proteggere dagli agenti atmosferici l'impianto di confezionamento in sacchi della torba (prodotto principale dell'azienda) che non può rimanere allo scoperto. Tale intervento ricade all'interno di un'area individuata come area con attività produttive in zona impropria (art. 36, NTO), che, nel caso in esame, dovrà essere confermata e per la quale sono consentiti gli interventi descritti nella specifica scheda progettuale E: scheda n. AZI 2.2.

L'azienda sopracitata, oltre all'ampliamento e ammodernamento della sede aziendale sta sviluppando un programma di riqualificazione aziendale generale che prevede la realizzazione di un insieme di nuove opere.

L'ambito d'interesse è identificato dal PAT come: "area di riqualificazione e riconversione" ed è assoggettato alle seguenti prescrizioni "[...] In considerazione della particolarità delle caratteristiche dell'ambito dell'area di lavorazione della torba (ex conceria) e delle criticità dello stato dell'ambiente, la progettazione degli interventi di riqualificazione e riconversione dovrà essere preceduta da una dettagliata analisi dello stato ambientale al fine di calibrare le tipologie e le caratteristiche dell'intervento di bonifica, adottando anche specifici accorgimenti di monitoraggio ambientale dell'area e degli ambiti limitrofi che possono essere influenzati."

Nel RAP è dato conto del fatto che a corredo del progetto sono stati prodotti i seguenti studi specialistici: "Analisi Dello Stato Ambientale Il Stralcio Integrazione Luglio 2018 - Scheda AZI 22, PI Del Comune Di Crocetta Del Montello", "Relazione di verifica idraulica", "Relazione Geologica E



*Geotecnica*”, “*Studio Sulla Viabilità Di Accesso E Recesso All’area Dello Stabilimento - Scheda AZI 22, PI Del Comune Di Crocetta Del Montello*”, e “*Relazione Valutazione Previsionale di impatto Acustico*”.

Dando seguito a quanto prescritto dal PAT è stata prodotta un’*Analisi dello stato ambientale Il stralcio - integrazione luglio 2018 relativamente alla scheda AZI 22, PI del Comune di Crocetta del Montello*”, nella quale, segnatamente alle “*Indagini per la matrice terreno*” viene osservato che: “*si evince dalla documentazione la presenza terreni granulari con discreta presenza di matrice limoso argillosa marron, in analogia con quanto accertato nella precedente indagine del 2016. Non risultano anomalie rilevabili macroscopicamente, né presenza di materiali non imputabili a terreni naturali, né anomalie stratigrafiche*”.

Va evidenziato inoltre che, relativamente alla “*Caratterizzazione ambientale*”, emerge che: “*alla luce dei risultati riportati nel rapporto di prova n. 127198 emesso il 11/7/2018 e allegato alla presente si rileva che il campione analizzato non presenta superamenti dei limiti, sia di colonna A che di colonna B (D. Lgs. 152/06, parte IV, titolo V all. 5 tab 1) per gli analitici indagati, pertanto è possibile affermare che i terreni del sito in esame, entro i limiti della presente indagine, non sono contaminati*”.

Si fa presente che l’immobile ricade all’interno di: Area fluviale (F) – PAI (ex artt. 13 e 14 delle NTA). La disciplina di riferimento è valida per tutto il territorio Comunale e detta particolari restrizioni per le aree individuate dal PAI, e dal Consorzio di Bonifica Piave, in relazione alla pericolosità idraulica e alla frequenza di allagamento.

A tal proposito l’azienda ha già posto in essere delle strategie atte a:

- mettere in sicurezza il territorio mediante specifica formazione del personale (in atti l’allegato specifico - *procedure di evacuazione nel caso di esondazione sito produttivo*);
- allontanare dalla zona di esondazione le macchine operatrici eventualmente presenti;
- gestire le vie di deflusso dell’acqua fluviale per garantire lo scolo ed eliminare le possibilità di ristagno.

Nella “*Relazione di Verifica Idraulica*”, anch’essa in atti, sono proposte alcune indicazioni sulle modalità di deflusso della portata di piena nel fiume Piave in corrispondenza del sito su cui sorge l’impianto di produzione, al fine di evidenziare eventuali criticità per quanto riguarda il pericolo di allagamento.

In sintesi, questi gli esiti conclusivi: “*[...] i terreni presenteranno sommergezza pari a 0 cm (essendo a quota + 135 cm rispetto il livello di massima piena) nei pressi dell’ingresso all’impianto e pari a 120 cm circa nelle aree più prossime al fiume Piave*”.

Nella “*Relazione Geologica e Geotecnica*”, anch’essa in atti, è riportato quanto segue: “*si evince facilmente la presenza di livelli ghiaiosi prevalenti a partire da 2-2.5 m dal piano esistente, preceduti da terreni sempre granulari, ma con discreta presenza di matrice limoso argillosa marrone. Il modello geologico ambientale locale e riconducibile a importanti spessori di depositi alluvionali (parecchie decine di metri), legati alla piana alluvionale del Piave, contenuta a Ovest da un importante terrazzo. La falda è presente entro qualche decina di metri con direzione di deflusso sostanzialmente parallela all’asse del F. Piave; sul lato orientale scorre il t. Nassone. [...] Gli impianti tecnologici futuri localizzati all’interno ed all’esterno non prevedono, pur costituendo copertura urbanistica, interventi sul suolo essendo per loro natura movibili e possono all’occorrenza essere spostati. Per quanto riguarda l’area su cui insiste il fabbricato esistente e/o la modifica prevista l’indagine condotta sul terreno sottostante ha evidenziato il rispetto dei limiti per le terre di scavo del D.P.R. 120/ 2017*”.

Relativamente alla componente viabilità è stato redatto uno specifico “*Studio sulla Viabilità di Accesso e Recesso all’area dello stabilimento, scheda AZI 22, PI del Comune di Crocetta del Montello*” (in atti) che intende evidenziare le possibili criticità, valutare i vantaggi derivanti da possibili percorsi di accesso al sito e individuare la fattibilità di miglioramento viario e di facilitazione del traffico veicolare relativo all’attività economica svolta presso lo stabilimento.

Con tali finalità sono stati pertanto presi in esame i possibili percorsi che collegano le due strade provinciali con lo stabilimento e valutate le diverse soluzioni arrivando a concludere che: “*Alla luce del presente studio il percorso 3 risulta essere comunque, malgrado le criticità, l’unico percorso*”.





## VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante urbanistica, tramite procedura suap, per la riqualificazione ambientale, ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato della Ditta Greenview s.r.l. nel Comune di Crocetta del Montello, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
  - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
  - C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VINCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine